

Oggetto: Obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per ultracinquantenni, attestazione dell'insussistenza dell'obbligo vaccinale per Agenzia delle Entrate-Riscossioni

Dal 11/01/2022 e fino al 15/06/2022 (DL del 7 Gennaio 2022 art.1-DL 44/2021 art.4-quater, estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2") l'obbligo vaccinale si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.

L'irrorazione della sanzione sopra riportata, è effettuata dal Ministero della Salute per tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale.

I soggetti potranno richiedere la attestazione dell'insussistenza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, seguendo la procedura riportata nella comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ricevuto dall'Agenzia delle entrate-Riscossioni e inoltrando contestualmente all'agenzia delle entrate-Riscossioni la presentazione della richiesta.

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale (DL del 7 Gennaio 2022 art.1, DL 44/2021 art.4- sexies sanzioni pecuniarie) viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro, in uno dei seguenti casi:

- soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- Soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9. comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021 n.87.

La sanzione si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4,4-bis e 4-ter. (DL del 7 Gennaio 2022 art.1, DL 44/2021 art.4-sexies sanzioni pecuniarie).

Per l'attestazione dell'insussistenza dell'obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni risultati inadempienti e che abbiano ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio dovranno inviarla al seguente indirizzo email:

esenzionecovid.overcinquanta@asloristano.it

Il soggetto interessato dovrà allegare:

- dati anagrafici e codice fiscale (preferibilmente scansione TS F/R)
- la scansione della comunicazione ricevuta dalla Agenzia delle entrate-Riscossione (o almeno il numero identificativo)
- Le certificazioni mediche riferite a eventuale esenzione dalla vaccinazione e le motivazioni

La ASL procederà a inserire e trasmettere all'Agenzia delle entrate-riscossioni l'attestazione dell'insussistenza dell'obbligo vaccinale per il soggetto entro 10 giorni dalla ricezione della richieste e documentazione oppure non ritenere corretta l'insussistenza dell'obbligo vaccinale.

IL DIRETTORE SISP
Dott.ssa Maria Valentina Marras
ATSSardegna - ASL Nuoro
Igiene e Sanità Pubblica
ZONA CENTRO
Direttore
Dott.ssa Maria Valentina Marras